

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato "LA VIE EN ROSE O.D.V."

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

- 1) È costituita conformemente alla Carta costituzionale l'Organizzazione di Volontariato denominata "La Vie en Rose, siglabile "LVR O.D.V.", ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e delle disposizioni del Codice civile in quanto compatibili, con sede legale nel Comune di Vigone. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.
- 2) La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo E.T.S. (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al R.U.N.T.S.
- 3) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e finalità

- 1) L'Associazione "La Vie en Rose" nasce da un'espressione idiomatica francese "*voir la vie en rose*" (vedere la vita in rosa), ovvero vivere la vita con ottimismo e positività. L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro e con durata illimitata nel tempo.
- 2) Si ispira ai principi della non violenza nei confronti degli animali così come degli esseri umani e intende perseguire i seguenti scopi:
 1. promuovere i principi dell'animalismo (ovvero "il diritto alla vita e alla non violenza" e "il diritto al cambiamento della cultura vigente"), nell'ambito del territorio della regione Piemonte;
 2. operare concretamente in difesa degli animali e dei loro diritti, sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti;
 3. promuovere uno stile di vita senza il maltrattamento e l'uccisione degli animali e senza l'utilizzo della carne nell'alimentazione quotidiana (alimentazione vegetariana/vegana);
 4. salvaguardare gli animali da reddito attraverso la creazione di strutture dedicate all'accoglienza, alla cura e all'adozione definitiva di animali salvati dagli allevamenti intensivi e dai macelli, con particolare attenzione verso cinghiali salvati dalla caccia e dal bracconaggio e maiali salvati da allevamenti/mattatoi/pratiche di vivisezione;
 5. sensibilizzare in merito allo sfruttamento e al maltrattamento degli animali, alla vivisezione, al bracconaggio, alla caccia, all'esportazione e importazione degli animali esotici, al circo, ecc.
- 3) Inoltre, in via secondaria, l'Associazione si propone di intervenire concretamente contro il randagismo e l'abbandono degli animali da compagnia.
- 4) L'Associazione, infine, nella propria autonomia, intende instaurare rapporti di positivo confronto con le altre organizzazioni e movimenti di ispirazione animalista e ambientalista in termini di collaborazione e proposizione; si riserva di partecipare, aderire o sostenere iniziative.

Art. 3

Attività

- 1) Ai sensi dell'art. 5 comma 1 CTS, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: "*e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1990, n. 281;*" (art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017, così come modificato dall'art. 3, D.lgs. n. 105/2018), che costituiscono l'oggetto sociale, anche in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di danaro, di beni e di servizi o di mutualità o di produzione o di scambio di beni e servizi.

In particolare, l'associazione, con l'utilizzo del proprio patrimonio ed attraverso l'azione volontaria, si propone di sostenere e rafforzare le azioni volte alla difesa degli animali attraverso il sostegno, la creazione e la sovvenzione delle più varie iniziative a loro tutela, tra le quali si enunciano a titolo non esaustivo:

- a) promuovere e organizzare convegni, incontri, manifestazioni, seminari volti al rispetto assoluto di ogni creatura vivente e alla promozione di uno stile di vita senza il maltrattamento e l'uccisione di animali;
- b) divulgare e distribuire materiale informativo, studi, articoli, materiale multimediale per informare e sensibilizzare il pubblico;
- c) organizzare mostre fotografiche/proiezioni video sulla realtà nascosta degli allevamenti intensivi e dei mattatoi e organizzare banchetti informativi sull'alimentazione vegetariana/vegana;
- d) gestire (operativamente e amministrativamente) e ampliare il Santuario "La Piccola Fattoria degli Animali" (Progetto attualmente esistente che persegue l'obiettivo di ampliarsi e nel qual caso modificare la propria denominazione), ovvero un Rifugio interamente dedicato ai maiali, che nella scala sociale sono considerati "gli ultimi degli ultimi", ma all'interno del quale vivono anche cani e gatti salvati da maltrattamenti e abbandono e incroci di cinghiali. I maiali ospiti del Rifugio, salvati dal macello e dagli allevamenti intensivi, vengono sequestrati/confiscati per maltrattamento dalla Polizia Giudiziaria o da Enti a favore dei diritti degli animali. L'Associazione si occupa anche della cura, della riabilitazione psicofisica e della sterilizzazione degli animali ospiti del Santuario grazie al supporto di un team di veterinari specializzati e competenti;
- e) costituire – all'interno del Santuario - un CRAS (Centro di Recupero per Animali Selvatici), riconosciuto dalla Provincia di Torino, e dedicato alla cura, alla riabilitazione ed alla salvaguardia dei cinghiali ritrovati in stato di difficoltà e/o feriti. Il CRAS si occuperà di ricevere le segnalazioni effettuate dai cittadini e di intervenire;
- f) effettuare attività di salvataggio di animali abbandonati, feriti o maltrattati (con particolare riferimento ai maiali, agli incroci di cinghiale, ai cani ed ai gatti), di cura, riabilitazione psicofisica e sterilizzazione; collocare gli animali presso Rifugi di fiducia nel caso in cui l'adozione degli stessi non sia possibile presso il centro dell'Associazione;
- g) organizzare visite da parte di adulti/bambini e incontri con le scuole presso il Santuario al fine di sensibilizzare il pubblico al rispetto degli animali da allevamento, di conoscere "fuori dal piatto" gli animali ospiti del Santuario e di instaurare con loro un rapporto empatico, di amicizia e reciproca fiducia;
- h) promuovere progetti di sterilizzazione per ridurre il randagismo e campagne di sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali da compagnia.

2) Ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 117/2017, e successive integrazioni, l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D. Lgs. n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Organizzazione, principalmente nell'ambito del territorio della regione Piemonte e prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'O.D.V. durante la vita della stessa è indivisibile; è costituito dai beni ricevuti in dotazione e potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legato di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donatori, nonché con redditi derivanti dal patrimonio e con le entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

- 2) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da
- quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi di privati;
 - contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - contributi di organi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'O.D.V. e riconducibile alle disposizioni di legge.
- 3) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'O.D.V. ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 4) Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione nel lungo periodo del suo valore.
- 5) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale nel rapporto associativo.

Art. 5

Soci

- 1) Ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'O.D.V. tutte le persone fisiche o le O.D.V. che condividono gli scopi e le finalità dell'Organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- 2) L'adesione all'O.D.V. è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6 del presente statuto.
- 3) La qualità di socio è intrasmissibile.

Art. 6

Criteri di ammissione e scioglimento unilaterale del rapporto associativo

- 1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta, mediante la quale l'interessato si impegna a rispettare lo statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'O.D.V. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza con provvedimento motivato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di reiezione dell'istanza, l'interessato può, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.
- 2) Lo scioglimento del rapporto associativo avviene per morte, recesso ed esclusione. La deliberazione di esclusione è adottata dall'Assemblea per giusta causa ovvero in ipotesi di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o con le deliberazioni dell'Associazione ovvero per morosità dal mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 15 giorni dall'eventuale sollecito scritto. L'associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto all'organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto decorsi tre mesi. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'O.D.V. sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'O.D.V.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

- 1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'O.D.V. e alla sua

attività. In modo particolare:

- a) I soci in regola con il versamento delle quote associative hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'O.D.V., ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Organizzazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
- b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Organizzazione;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'O.D.V.:
 - l'Assemblea dei soci;
 - l'Amministratore Unico o il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'O.D.V., regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea, esercitando il diritto di voto, tutti gli associati iscritti dal almeno tre mesi nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun associato dispone di un singolo voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
- 4) Gli associati possono intervenire mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica previa possibilità di verifica dell'identità dell'associato che partecipa/vota.
- 5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 8) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

- 1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto e quando ne è fatta richiesta da almeno da 1/10 degli associati.
- 4) L'Assemblea ordinaria:
- elegge tra gli associati i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - approva il rendiconto o bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
 - discute e approva i programmi di attività;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione dei soci;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'O.D.V. stessa;
 - determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, comma 4, dello statuto;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse, ai sensi dell'art. 3 del presente statuto.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
- 2) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'O.D.V., lo scioglimento dell'O.D.V. e la devoluzione del patrimonio con la presenza, in proprio o per delega, di $\frac{3}{4}$ dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Amministratore Unico o Consiglio Direttivo

- 1) A scelta dell'Assemblea, l'organo di amministrazione potrà essere costituito da un Amministratore Unico o da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 2 sino ad un massimo di 5 consiglieri scelti tra i soci che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Non possono essere nominati membri dell'Organo di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. I componenti dell'organo di amministrazione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel R.U.N.S., indicando le generalità e gli eventuali poteri di rappresentanza.
- 2) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
- 3) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'Associazione, e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 4) In caso di morte, dimissioni o revoca dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al

rinnovo dell'intero organo.

5) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'O.D.V., entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

6) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il rendiconto e/o il bilancio preventivo e la relazione di attività;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse, ai sensi dell'art.3, comma 3, del presente statuto;
- redige ed approva i documenti "Politica del Santuario" e "Regolamento Interno" e relative modifiche in conformità agli scopi dell'Associazione e nell'assoluto rispetto dei principi di costituzionali e di legge;
- approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato quando il dettaglio delle spese sia documentato nelle modalità previste dall'art., comma 4 dello statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività O.D.V.
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- compie ogni attività ad esso attribuita dalla legge o dallo statuto.

7) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

8) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione è inoltrata per iscritto con tre giorni di anticipo anche via mail e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

9) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 13

Presidente

- 1) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni.
- 2) Il Presidente o l'Amministratore Unico hanno la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
- 3) Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi organi sociali. In caso di impedimento può attribuire procura speciale ad un altro consigliere.

Art. 14

Libri sociali

- 1) L'Associazione tiene il libro degli associati, il libro delle adunanze dell'Assemblea ed il libro delle adunanze del Consiglio Direttivo, nonché il registro dei volontari.
- 2) I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.
- 3) È fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 CDS di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso al Consiglio Direttivo di almeno tre giorni.

Art. 15

Bilancio

- 1) L'Associazione terrà un bilancio di esercizio redatto nella forma di rendiconto a cura del Consiglio Direttivo per cassa ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti.

2) L'esercizio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo, alla chiusura di ogni esercizio, predisporrà il rendiconto per cassa, unitamente alla relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati al medesimo organo entro il trenta di aprile dell'anno successivo per l'approvazione.

Art. 16

Scioglimento

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'O.D.V. con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'O.D.V., il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio afferente al R.U.N.T.S., e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore, la cui individuazione è demandata all'Assemblea che delibera lo scioglimento o, in mancanza, al Presidente o all'Amministratore Unico.

3) L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del R.U.N.T.S.

Art.17

Norme finali

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del CDTs e relativi decreti attuativi, delle normative nazionale, regionale e provinciale in materia tempo per tempo vigenti.

Art. 18

Clausola di sospensione

1) Il presente statuto entrerà in vigore con l'iscrizione dell'O.D.V. all'interno del R.U.N.T.S.; sino a quel momento resterà in vigore lo statuto attuale originario.

Verbale dell'assemblea straordinaria
dell'Associazione di Volontariato "LA VIE EN ROSE"

In data 22 ottobre 2020, alle ore 17:00, presso lo Studio Legale Fenoglio Callegari, sito in Torino, via Susa, 35, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LA VIE EN ROSE"

- 1) **Modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n. 117 (art. 101, comma 2) e successive modifiche;**
- 2) **Decadenza del Consiglio Direttivo. Nomina dell'Amministratore Unico;**
- 3) **Varie ed eventuali.**

Alle ore 17:00 si riunisce l'Assemblea, alla quale sono presenti tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative, la signora Federica Trivelli ed il signor Fabrizio Gagnotto (per delega).

Funge da Presidente la signora Federica Trivelli, con l'ausilio dell'Avv. Mia Callegari in qualità di Segretaria.

La Presidentessa comunica che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Sul primo punto all'o.d.g. Modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n. 117 (art. 101, comma 2) e successive modifiche.

La Presidentessa dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'Associazione al "Codice del terzo settore" e specificando che lo statuto con le modifiche apportate entrerà in vigore nel momento in cui l'Associazione potrà essere iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore e che, sino a quel momento, rimarrà in vigore lo statuto originario.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie lette dalla Presidentessa.



Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'Assemblea, viene allegato al presente verbale.

L'assemblea delibera, inoltre, di conferire ulteriore mandato alla Presidentessa dell'Associazione di apportare le ulteriori eventuali modifiche e/o integrazioni che fossero richieste dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Sul secondo punto all'o.d.g. Decadenza del Consiglio Direttivo. Nomina dell'Amministratore Unico.

Su indicazione della Presidentessa, l'Assemblea prende atto della decadenza per decorso dei termini del Consiglio Direttivo.

La Presidentessa, stante le esigenze attuali dell'Assemblea, propone di nominare come organismo di amministrazione un Amministratore Unico, dando la propria disponibilità a rivestire la carica.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti

delibera

di nominare come organismo di amministrazione un Amministratore Unico nella persona di Federica Trivelli, che accetta, impegnandosi a dare adeguata pubblicità della nuova composizione dell'organo amministrativo.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 17:30, previa lettura ed approvazione del seguente verbale e dell'allegato.

Letto approvato e sottoscritto.

Federica Trivelli (Presidentessa)



Mia Callegari (Segretaria)

